



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data in data 26/03/2021 da **PISTOCCHI ELEONORA** (c.f. PSTLNR83P60D458V), nata a Faenza il 20/09/1983 e residente in Forlì, Via Carpenella n. 7, rappresentata e difesa elettivamente dall'Avv. Sara Guerrini (c.f. GRRSRA77P60D704Z) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Forlì, Corso della Repubblica n. 19, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente piano del consumatore;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato dott.ssa Alessandra Ortali;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 10/04/2021, come integrato il 13/04/2021 con riguardo alle sole modalità di svolgimento dell'udienza;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 09/06/2021 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori, con depositato telematico del 07/06/2021 e l'assenza di osservazioni;

osservato che in data 16/06/2021, dopo l'assunzione in riserva, e dunque del tutto tardivamente, i creditori avv. Gassani Gian Ettore e Andreucci Fabrizio hanno depositato



una memoria di costituzione con la quale hanno peraltro unicamente precisato di non opporsi all'omologa del piano, salva adozione di ogni tutela a garanzia dei rispettivi crediti;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter) aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve. Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo,



essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ciò premesso, nella procedura in esame non sono pervenute osservazioni (il creditore avv. Carlo Zauli ha trasmesso al gestore la propria adesione alla proposta mentre i creditori avv. Gassani e Andreucci, come premesso hanno tardivamente depositato una memoria di costituzione dichiarando di non opporsi alla procedura).

In assenza pertanto di qualsiasi contestazione da parte dei creditori non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta, dovendo unicamente valutarsi la sussistenza degli ulteriori requisiti per l'omologa.

A tale riguardo è opportuno evidenziare che ricorrono indubbiamente le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo la ricorrente pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente, che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che la Pistocchi abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.



Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, come già evidenziato nel decreto di apertura, non è possibile dubitarne.

L' indebitamento complessivo della Pistocchi ammonta a € 69.333,02, dei quali € 34.543,20 quale debito assistito da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. nei confronti del proprio ex legale, avv. Carlo Zauli per compensi professionali, € 16.088,80 quale debito assistito da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. nei confronti del legale dell'ex marito, avv. Gian Ettore Gassani, dichiaratosi antistatario in forza di condanna alle spese e € 18.701,03 quale debito chirografario nei confronti dell'ex marito Fabrizio Andreucci. Tale esposizione non contempla il credito residuo della banca mutuataria Banco BPM, pari a € 136.470,60 (in solido con l'ex marito), atteso che dopo la vendita in sede giudiziale a seguito di pignoramento immobiliare e la parziale soddisfazione del credito ipotecario, la banca ha girato a perdita il residuo credito degradato al chirografario ed ha espressamente dichiarato al gestore OCC, in risposta a specifica richiesta del 26/10/2020, di non vantare altri crediti da inserire nel proponendo piano del consumatore.

A fronte di tale indebitamento, la Pistocchi non è titolare di alcun bene mobile e immobile e dispone del solo reddito da stipendio che, dal 2018, a seguito di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso Gesco Soc. Coop. Agr. Ammonta a ca. € 2.200 netti mensili (il reddito annuo lordo dichiarato risulta pari a € 22.087 nel 2017, a € 24.640 nel 2018 e a € 28.045 nel 2020), con il quale tuttavia deve provvedere anche alle spese di ordinario mantenimento.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che la debitrice abbia determinato il proprio



sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, come già evidenziato nel decreto di apertura alla cui motivazione ci si riporta in assenza di nuovi elementi o contestazioni da parte dei creditori.

Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata dalla Pistocchi che prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione pari a € 6.989,00 (di cui € 3.797,00 per compenso OCC e gestore, € 2.350 per compenso del legale, € 450 per spese di procedura e € 392,00 per spese bancarie per la gestione del conto della procedura), il soddisfacimento nella misura del 42% dei creditori privilegiati avv. Zauli e avv. Gassani e nella misura del 10% del credito chirografario dell'ex-marito Andreucci Fabrizio, attraverso la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 625,00 per una durata di 4 anni dall'omologa del piano, come da rappresentazione numerica che segue:

Creditore		IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
DR.SSA ORTALI ALESSANDRA	(prededuzione)	3.172,00	3.172,00	100%
OCC. ROMAGNA	(prededuzione)	650,00	650,00	100%
AVV. SARA GUERINI	(prededuzione)	2.350,00	2.350,00	100%
SPESE VIVE DI PROCEDURA	(prededuzione)	450,00	450,00	100%
SPESE apertura c/c	(prededuzione)	392,00	392,00	100%
TOTALE PRIVILEGIATI	(privilegio)	6.989,00	6.989,00	100%
Avv. Carlo Zauli		34.543,20	14.508,14	42%
Avv. Gian Ettore Grassani		16.088,80	6.757,30	42%
TOTALE PRIVILEGIATI		50.632,00	21.265,44	42%
Andreucci Fabrizio		18.701,03	1.870,10	10%
TOTALE CHIROGRAFARI		18.701,03	1.870,10	10%
TOTALE DEBITO		76.322,03	30.124,54	



La fattibilità del piano è sufficientemente garantita dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Pistocchi e dalla durata non eccessiva, essendo indicata in 4 anni.

In assenza di crediti impignorabili, e non risultando commessi da parte della debitrice atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore formulata dalla Pistocchi per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui si è venuta a trovare ed aspirare all'esito all'esdebitazione, può dunque essere omologata alle condizioni ivi previste.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale la debitrice dovrà versare, la somma mensile di € 625 per le 48 mensilità previste.

Il gestore incaricato procederà al riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto in data 26/03/2021 da **PISTOCCHI ELEONORA** (c.f. PSTLNR83P60D458V), nata a Faenza il 20/09/1983 e residente in Forlì, Via Carpenella n. 7;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;



avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

avverte

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 625 per i 4 anni di prevista durata, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente l'esecuzione del piano.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 16 giugno 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

